

N. R.G. 1809/2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1809/2014 promossa da:

[REDACTED] & C. S.A.S. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. CAVALLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAVALLO ANTONIO

ATTORE/I

contro

BANCO DI NAPOLI S.P.A. (C.F. 04485191219), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

IL CASO.it
Il giudice istruttore
CONVENUTO/I

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26 settembre 2014;

letti gli atti di causa e i documenti prodotti;

rilevato che l'attore assume una diversa consistenza della posizione debitoria nei confronti della banca convenuta deducendo la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità per il superamento dei tassi usurari, la non dovutezza delle c.m.s., chiedendo, tra l'altro, la rideterminazione dei rapporti dare-avere e la ripetizione di quanto versato;

ritenuto che l'espletamento di consulenza tecnica è compatibile con il rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. consentendo una rapida definizione della controversia;

ritenuto necessario disporre ctu al fine di:



- Rideterminare la somma dovuta a titolo di interessi, senza effettuare la capitalizzazione, dall'epoca di stipula del contratto fino all'adozione del criterio del computo degli interessi con identica periodicità. Qualora risultino dagli atti gli adempimenti di cui all'art. 7.2 della delibera Cicr 9.2.2000 o, in mancanza, fino alla chiusura del rapporto;
- Escludere dal ricalcolo i versamenti effettuati oltre l'ultimo decennio dall'instaurazione del presente giudizio ovvero da un eventuale precedente atto di costituzione in mora, nell'ipotesi che tale versamento sia stato eseguito su un conto passivo ("scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido).
- rideterminare il calcolo degli interessi tenendo conto dell'eventuale antergazione o postergazione della valuta degli assegni emessi o versati;
- verificare se la somma dovuta dall'attore a titolo di interessi abbia superato, al momento della stipula del contratto successiva all'entrata in vigore della legge 108/96, il tasso d'usura stabilito con D.M. ai sensi della legge 108/96, determinato avuto riguardo anche alle c.m.s. applicate dalla banca;
- determinare, in caso di superamento del predetto tasso, l'importo degli interessi corrisposti dal debitore;
- Rideterminare, quindi, la somma complessivamente dovuta dal titolare del rapporto di C/C/ per cui si controverte, fino all'epoca di proposizione della domanda, tenendo conto delle poste attive e passive risultanti dagli estratti conto depositati tempestivamente in giudizio, precisando quale sia l'effettivo rapporto finale di dare/avere tra le parti;

P.Q.M.



Dispone consulenza tecnica per gli accertamenti di cui in parte motiva e fissa per il
giuramento del consulente dott. Luigi Sposato l'udienza del 6.2.2015 ore 9.10.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi.

Cosenza, 27 settembre 2014

Il giudice
Massimo Lento

IL CASO.it

